

Allegato parte integrante

ALLEGATO A

Disciplina per l'attuazione del rilascio del deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d'acqua ai sensi dell'articolo 9 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione di Giunta provinciale 16 febbraio 2015, n. 233.

1. OGGETTO, DEFINIZIONI E APPLICABILITA'

Nel presente documento vengono disciplinati i rilasci per assicurare il DMV nei corsi d'acqua interessati da parte dei concessionari e dei titolari di derivazioni esistenti alla data di entrata in vigore del documento stesso, non già assoggettate al rilascio del DMV nei valori uguali o superiori a quelli previsti dalla cartografia georeferenziata di cui al capitolo III.6.3. del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, approvato con d.P.R. 15 febbraio 2006 (PGUAP), nel caso delle derivazioni idriche diverse dalle grandi derivazioni idriche a scopo idroelettrico; i rilasci relativi alle grandi derivazioni idriche a scopo idroelettrico non sono, infatti, oggetto del presente documento: essi sono stati e/o saranno disciplinati con specifici diversi provvedimenti.

Le presenti disposizioni attuano l'articolo 9 del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione di Giunta provinciale 16 febbraio 2015, n. 233 (PTA), dettando le disposizioni per il rilascio del DMV dei corsi d'acqua, nel quadro della disciplina stabilita dall'art. 11 del PGUAP.

Esse costituiscono altresì, unitamente alle disposizioni delle norme di attuazione del PTA, le misure e le prescrizioni per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse idriche⁽¹⁾. Pertanto, con l'approvazione delle presenti disposizioni cessa la sospensione dei procedimenti finalizzati al rinnovo delle concessioni idroelettriche con potenza nominale media compresa tra 220 kW e 3.000 kW, come previsto da ultimo dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 2274 di data 8 ottobre 2010 (*Approvazione delle Linee guida per l'adeguamento delle utilizzazioni idriche alle disposizioni in materia di rinnovo di cui al Piano generale di Utilizzazione delle acque pubbliche ed al Piano di Tutela delle acque*).

Nel caso di concessioni di derivazione d'acqua in corso di validità, i quantitativi d'acqua da rilasciare, stabiliti ai sensi del presente documento, costituiscono oggetto di concessione solo nel caso e nella misura in cui essi determinano la diminuzione dei quantitativi d'acqua oggetto della vigente concessione.

La predetta eventuale diminuzione, i cui quantitativi d'acqua corrispondenti permarranno oggetto di concessione fino alla relativa scadenza, deve essere richiesta dal concessionario cui è stato imposto il rilascio e verificata dal Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche (SGRIE); essa viene riconosciuta mediante adeguamento dei relativi disciplinari e/o provvedimenti di concessione.

Qualora le concessioni in corso di validità interessate dai rilasci non debbano essere modificate, esse – con i relativi disciplinari - sono comunque integrate dagli obblighi e dalle modalità di rilascio previsti dal presente documento.

Nel caso di rinnovi di concessioni di derivazione d'acqua, i quantitativi d'acqua da rilasciare, stabiliti ai sensi del presente documento, non costituiscono oggetto delle stesse concessioni; i disciplinari e/o i provvedimenti di concessione riportano esplicito riferimento ai rilasci da garantire.

Sorgenti significative per il regime idraulico del corso d'acqua

Si considerano significative ⁽²⁾ per il regime idraulico dei corsi d'acqua, nell'anno ovvero nei mesi considerati, e sono pertanto soggette al rilascio del DMV, fatti salvi i casi di cui al successivo punto 2.4, le seguenti tipologie di sorgenti:

- le sorgenti già valutate come significative in base a specifici provvedimenti espressi dalla Giunta provinciale o da dirigenti delle competenti strutture provinciali;
- le sorgenti che costituiscono origine di un corso d'acqua, come definita dall'articolo 1 della l.p. 8 luglio 1976, n. 18 dei corsi d'acqua demaniali, identificati ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima legge provinciale;
- le sorgenti, diverse dalle precedenti, con una portata mediana pari o superiore al 50% di quella che caratterizza la sezione a valle opportunamente individuata ⁽³⁾ sul corso d'acqua recettore; tali portate potranno essere desunte da adeguate analisi idrologiche basate su almeno cinque anni di misure;
- nel caso in cui la percentuale di cui al punto precedente non sia pari o superiore al 50 % in tutti i mesi dell'anno, si intende che la sorgente sia significativa per il corso d'acqua nei soli mesi in cui la percentuale stessa viene eguagliata o superata.

Qualora non siano disponibili i dati misurati o le analisi idrologiche sopra indicati, la sorgente viene considerata come “non classificata” e, in via prudenziale, assoggettata al rilascio di un quantitativo d'acqua pari almeno al venti per cento della portata istantanea, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.4. Tale stato potrà essere oggetto di revisione, su iniziativa della Provincia o del titolare della derivazione, in base all'acquisizione, in data successiva, dei predetti dati o analisi.

2. QUANTIFICAZIONE DEI RILASCI

Ai fini del rispetto dell'equilibrio del bilancio idrico previsto dall'articolo 6 delle norme di attuazione del PGUAP, sia con riguardo alla revisione delle utilizzazioni in atto che al loro rinnovo, vanno innanzitutto premesse le seguenti considerazioni:

- il bilancio idrico ha natura pianificatoria e deve essere periodicamente aggiornato in ragione delle maggiori informazioni che si rendono disponibili nel tempo a seguito delle diverse azioni di monitoraggio quantitativo e qualitativo delle acque;
- il presente provvedimento è il primo atto che coinvolge concretamente tutte le derivazioni di acque superficiali esistenti nella provincia di Trento nel processo volto a garantire la permanenza nei corpi idrici dei quantitativi d'acqua necessari a raggiungerne o mantenerne gli obiettivi di qualità;
- il suddetto processo, avviato anni fa con l'imposizione dei rilasci alle grandi derivazioni idroelettriche esistenti, viene ora allargato ad un numero molto elevato di derivazioni di minore entità e rilevanza specifica, con ripercussioni attese notevoli, ma difficilmente prevedibili sia nei singoli bacini che in termini complessivi, sul bilancio idrico provinciale.

Tenendo presenti le predette considerazioni, le misure adottate sono gradualità ed improntate al miglioramento delle condizioni dei corpi idrici, inteso come maggiori quantitativi d'acqua complessivamente rilasciati negli stessi.

Nei bacini in cui l'equilibrio del bilancio idrico sia già stato raggiunto, le misure adottate consentono di mantenerlo.

Nei bacini nei quali il bilancio idrico sia invece in disequilibrio, il complesso delle misure adottate crea i presupposti per il suo miglioramento, con effetti misurabili solo nel tempo e, pertanto, da valutare nuovamente in occasione dei prossimi aggiornamenti del bilancio stesso.

Ai fini del presente capitolo si assume che nel calcolo della superficie dei bacini imbriferi sottesi nel punto di prelievo della derivazione considerata si debba tener conto di quanto segue: qualora vi siano corsi d'acqua o laghi posti a valle di invasi naturali o artificiali che siano privi di emissario superficiale, il calcolo della superficie del bacino imbrifero sotteso relativo alle derivazioni che insistono sugli stessi corsi d'acqua o laghi posti a valle esclude la superficie relativa al bacino imbrifero sotteso dagli invasi naturali o artificiali posti a monte.

2.1. DERIVAZIONI ESISTENTI

Nel caso di concessioni di derivazione esistenti alla data di approvazione del presente provvedimento che non siano tenute ad effettuare i rilasci per assicurare il DMV nei relativi corsi d'acqua nelle misure stabilite dal PGUAP o superiori, esse sono tenute ad effettuarli entro il 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 9, comma 8, delle norme di attuazione del PTA, nella misura di seguito indicata.

Durante il periodo di prelievo, a valle di ciascuna opera di prelievo deve essere garantito il rilascio nel corso d'acqua interessato, fatta salva la disponibilità idrica, di un quantitativo d'acqua pari ad almeno 2 l/s per ciascun chilometro quadrato di bacino imbrifero sotteso nel punto in cui è posta l'opera di prelievo. Qualora il PGUAP preveda il rilascio di un quantitativo inferiore ai 2 l/s*kmq, il quantitativo minimo d'acqua da rilasciare sarà pari a quello previsto dal PGUAP. Qualora, inoltre, l'opera di prelievo considerata interessi un tratto di corso d'acqua sotteso da altre derivazioni già assoggettate al rilascio del DMV nei valori unitari maggiori a 2 l/s*kmq (ad esempio nei valori unitari uguali o superiori a quelli previsti dal PGUAP), il rilascio da garantire a valle della stessa dovrà essere conseguentemente aumentato di un quantitativo cumulato d'acqua calcolato per ciascuna altra predetta derivazione; ogni quantitativo è calcolato come moltiplicazione dell'area del bacino imbrifero scolante alle singole altre predette derivazioni per la differenza tra i valori unitari di rilascio applicato a ciascuna delle predette derivazioni ed i 2 l/s*kmq. Al fine di agevolare il precedente calcolo lo SGRIE predispone e pubblica, sul sito internet dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE), le informazioni necessarie.

Nel caso di derivazioni da lago in presenza di emissario:

- qualora si tratti di laghi naturali o artificiali i cui livelli siano regolati dai titolari di grandi concessioni idroelettriche, gli eventuali obblighi relativi al rilascio del DMV nell'emissario del lago considerato si intendono già assolti mediante l'attuazione delle previsioni di cui alla d.G.P. n. 1554/2007 (*"Art. 8, comma 9, lett. d), norme di attuazione del Piano di tutela delle acque. Definizione dei criteri per l'individuazione dei punti di rilascio del deflusso minimo vitale."*);
- negli altri casi, in considerazione della variabilità delle possibili diverse situazioni concrete, lo SGRIE stabilisce con propri specifici provvedimenti le modalità per assolvere gli obblighi relativi al rilascio del DMV nell'emissario nel rispetto del principio generale di garantire nella sezione di sbocco nell'emissario stesso il rilascio del quantitativo d'acqua pari ad almeno 2 l/s per ciascun chilometro quadrato di bacino imbrifero sotteso alla sezione di sbocco.

Il predetto quantitativo parametrico minimo, indicato in 2 l/s*kmq, potrà essere aumentato in ragione degli esiti dei monitoraggi svolti - per un periodo di almeno tre anni - fino al valore massimo indicato per ciascun corso d'acqua dallo specifico allegato al PGUAP.

I monitoraggi saranno quelli svolti ordinariamente da APPA; tuttavia nei casi in cui i rilasci insistano su corpi idrici non monitorati ma aventi un'incidenza rilevante sullo stato quali/quantitativo dei corpi idrici, l'Amministrazione si riserva di prescrivere al concessionario monitoraggi integrativi.

Sulla base degli esiti provenienti dai monitoraggi, i valori di DMV saranno confermati qualora essi siano ritenuti sufficienti in funzione degli obiettivi di qualità dei singoli corpi idrici; diversamente i valori saranno gradualmente aumentati sulla base di specifici provvedimenti adottati da SGRIE al termine di procedimenti avviati d'ufficio e preventivamente notificati ai concessionari interessati.

Qualora in seguito all'applicazione dei rilasci il concessionario ritenga che i quantitativi d'acqua oggetto di concessione debbano essere diminuiti, esso deve richiedere allo SGRIE l'adeguamento del relativo disciplinare e/o provvedimento di concessione, comprensivo dell'eventuale rideterminazione del canone demaniale.

2.2. RINNOVI

Nel caso di derivazioni esistenti alla data di approvazione del presente provvedimento non già assoggettate al rilascio del DMV nei valori uguali o superiori a quelli previsti dal PGUAP e per le quali sia stato richiesto il rinnovo del titolo a derivare, ove ricorrano le caratteristiche di assoggettabilità ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, esse sono tenute ad effettuare preventivamente la procedura di verifica di assoggettabilità / valutazione dell'impatto ambientale, su domanda del soggetto che richiede il rinnovo da presentare alla struttura provinciale competente in materia di valutazioni ambientali.

Durante il periodo di prelievo, salvo che nel corso della procedura di verifica di assoggettabilità/valutazione dell'impatto ambientale di cui al punto precedente non vengano imposti diversi valori di rilascio, le derivazioni devono garantire a valle di ciascuna opera di prelievo, fatta salva la disponibilità idrica, il rilascio del quantitativo d'acqua pari ad almeno 2 l/s per ciascun chilometro quadrato di bacino imbrifero sotteso nel punto in cui è posta l'opera di prelievo. Qualora il PGUAP preveda il rilascio di un quantitativo inferiore ai 2 l/s*kmq, il quantitativo minimo d'acqua da rilasciare sarà pari a quello previsto dal PGUAP. Qualora, inoltre, l'opera di prelievo considerata interessi un tratto di corso d'acqua sotteso da altre derivazioni già assoggettate al rilascio del DMV nei valori uguali o superiori a quelli previsti dal PGUAP, il rilascio da garantire a valle della stessa dovrà essere conseguentemente aumentato di un quantitativo cumulato d'acqua calcolato per ciascuna altra predetta derivazione. Al fine di agevolare il precedente calcolo lo SGRIE predispone e pubblica, sul sito internet di APRIE, le informazioni necessarie.

Nel caso, inoltre, di derivazioni da lago in presenza di emissario:

- qualora si tratti di laghi naturali o artificiali i cui livelli siano regolati dai titolari di grandi concessioni idroelettriche, gli eventuali obblighi relativi al rilascio del DMV nell'emissario del lago considerato si intendono già assolti mediante l'attuazione delle previsioni di cui alla d.G.P. n. 1554/2007 (*"Art. 8, comma 9, lett. d), norme di attuazione del Piano di tutela delle acque. Definizione dei criteri per l'individuazione dei punti di rilascio del deflusso minimo vitale."*);
- negli altri casi, in considerazione della variabilità delle possibili diverse situazioni concrete, lo SGRIE stabilisce con propri specifici provvedimenti le modalità per assolvere gli obblighi relativi al rilascio del DMV nell'emissario nel rispetto del principio generale di garantire nella sezione di sbocco nell'emissario stesso il rilascio del quantitativo d'acqua pari ad almeno 2 l/s per ciascun chilometro quadrato di bacino imbrifero sotteso alla sezione di sbocco (sempre salvo che nel corso della procedura di verifica di

assoggettabilità/valutazione dell'impatto ambientale di cui sopra non vengano imposti diversi valori di rilascio).

Il predetto quantitativo parametrico minimo, indicato in 2 l/s*kmq , potrà essere aumentato in ragione degli esiti dei monitoraggi svolti - per un periodo di almeno tre anni - fino al valore massimo indicato per ciascun corso d'acqua dallo specifico allegato al PGUAP.

I monitoraggi saranno quelli svolti ordinariamente da APPA; tuttavia nei casi in cui i rilasci insistano su corpi idrici non monitorati ma aventi un'incidenza rilevante sullo stato quali/quantitativo dei corpi idrici, l'Amministrazione si riserva di prescrivere al concessionario monitoraggi integrativi.

Sulla base degli esiti provenienti dai monitoraggi, i valori di DMV saranno confermati qualora essi siano ritenuti sufficienti in funzione degli obiettivi di qualità dei singoli corpi idrici; diversamente i valori saranno gradualmente aumentati sulla base di specifici provvedimenti adottati da SGRIE al termine di procedimenti avviati d'ufficio e preventivamente notificati ai concessionari interessati.

2.3. VARIANTI A DERIVAZIONI ESISTENTI

Ai fini del presente provvedimento, si giudicano come sostanziali le varianti a derivazioni esistenti quando le modifiche richieste riguardano uno o più dei seguenti casi:

- aumento della portata media derivata;
- aumento del periodo di derivazione;
- aumento del tratto sotteso dalla derivazione.

Nel caso di derivazioni esistenti alla data di approvazione del presente provvedimento per le quali siano richieste varianti giudicate come sostanziali, esse sono tenute ad effettuare i rilasci per assicurare il DMV nei relativi corsi d'acqua nelle misure previste per le nuove derivazioni, come previsto dal PGUAP.

Nel caso di derivazioni esistenti alla data di approvazione del presente provvedimento per le quali siano state richieste varianti giudicate come non sostanziali, esse sono tenute ad effettuare i rilasci per assicurare il DMV nei relativi corsi d'acqua nelle misure previste per le derivazioni esistenti, come indicate al precedente paragrafo 2.1..

2.4. CASI PARTICOLARI

Non sono tenute ad effettuare i rilasci d'acqua per assicurare il DMV nei corsi d'acqua interessati le seguenti derivazioni (4):

- derivazioni d'acqua da sorgenti non significative per il regime idraulico dei corsi d'acqua (5);
- derivazioni d'acqua a servizio di acquedotti potabili, pubblici o privati ma di interesse pubblico, anche nei casi di derivazione da sorgente significativa ai

sensi della precedente sezione 1 “Oggetto, definizioni e applicabilità”; per le nuove derivazioni, rilasciate in data successiva al presente provvedimento, il richiedente deve dimostrare la necessità di avvalersi, in tutto o in parte, anche dei quantitativi che sarebbero destinati al rilascio del DMV, per l’indisponibilità di fonti alternative adeguate - per qualità e/o quantità - a garantire il soddisfacimento dei fabbisogni potabili pubblici, nel limite dei quantitativi previsti dal PGUAP;

- derivazioni idroelettriche che non sottendono alcun tratto di corso d’acqua sfruttando la portata fluente limitatamente al solo salto generato dalla regimazione esistente, fatte salve specifiche esigenze di rilascio funzionali all’eventuale costruzione di scale per la risalita dei pesci.

Tenuto conto della temporaneità dei prelievi che le caratterizzano, non sono altresì tenute ad effettuare i rilasci d’acqua per assicurare il DMV nei corsi d’acqua interessati le seguenti derivazioni:

- derivazioni aventi carattere di provvisorietà di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b) del D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg. (“Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica”) la cui attivazione sia richiesta in diretta conseguenza della dichiarazione, da parte delle competenti autorità in tema di protezione civile, dello stato di emergenza idrica;
- derivazioni aventi carattere di provvisorietà di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b) del D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg. (“Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica”) rivolte a coprire fabbisogni idrici legati a situazioni contingenti diverse da quelle evidenziate nel paragrafo precedente, esercitate mediante opere di prelievo mobili od opere già esistenti, previo parere favorevole di APPA.

Tenuto infine conto della modesta rilevanza in termini di portata derivata e della numerosità che le caratterizza, ai fini del presente provvedimento si considerano non sostanziali:

- le derivazioni da corsi d’acqua di entità fissata dal titolo a derivare in misura massima non superiore a 5 l/s;
- le derivazioni da sorgenti non classificate **(5)**, qualora la portata media complessivamente derivata fissata dal titolo a derivare - nel periodo considerato - non sia superiore a 10 l/s.

Le derivazioni d’acqua considerate non sostanziali, in sede di prima applicazione della presente disciplina e fino a quando saranno disponibili gli esiti dei monitoraggi di cui al precedente punto 2.1, non sono tenute ad effettuare i rilasci di cui al presente capitolo.

3. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI RILASCI

In termini generali, fatto salvo quanto specificamente disciplinato nelle successive disposizioni dal presente capitolo, i rilasci vanno effettuati secondo modalità tecniche le quali, oltre a garantire il rilascio dei quantitativi d'acqua in misura non inferiore a quella prevista, preservino la continuità idraulica dei corsi d'acqua.

Nel rispetto dei principi di seguito esposti, lo SGRIE predispone e pubblica sul sito internet di APRIE uno o più documenti contenenti le linee guida, comprensive di esempi e schemi di riferimento, per illustrare le principali modalità tecniche ritenute idonee, in linea generale, all'effettuazione dei rilasci in corrispondenza delle singole opere di prelievo.

3.1. RILASCI DA OPERE DI PRELIEVO MOBILI

Nel caso di derivazioni esistenti effettuate mediante opere di prelievo mobili, le modalità di effettuazione del rilascio vengono descritte in una relazione asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato presentata allo SGRIE almeno 30 giorni prima dell'effettuazione dei rilasci. La predetta relazione comprende le modalità di limitazione della portata prelevata, tali da garantire che essa non ecceda i quantitativi massimi concessi. Entro 30 giorni dalla presentazione della predetta relazione lo SGRIE, sentito se necessario il Servizio Bacini Montani (SBM), ha la facoltà di prescrivere modifiche o integrazioni volte a garantire il corretto rilascio delle acque.

Il concessionario è tenuto a comunicare allo SGRIE la data della fine dei lavori o comunque dell'attivazione del rilascio, entro 30 giorni dalla data stessa.

Successivamente a tale termine, lo SGRIE ha comunque la facoltà di verificare, anche mediante sopralluoghi, che i rilasci avvengano nel rispetto delle predette direttive.

Nel caso di nuove derivazioni effettuate mediante opere di prelievo mobili, le modalità di effettuazione del rilascio vengono descritte nella documentazione tecnica allegata alla relativa domanda.

Nel caso vengano riscontrate difformità nella progettazione o nella conduzione degli impianti destinati all'effettuazione dei rilasci lo SGRIE impone al concessionario di adeguare le opere e/o le relative modalità gestionali al fine di garantire la corretta effettuazione dei rilasci, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg. ("Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica").

3.2. RILASCI DA OPERE DI PRELIEVO FISSE – MODALITA' PROVVISORIA

E' facoltà del concessionario, la cui derivazione avvenga mediante opere di prelievo fisse e che si trovi almeno in una delle seguenti condizioni, effettuare i rilasci con modalità provvisoria:

1. quando il titolo a derivare scade entro cinque anni dal termine ultimo entro il quale è necessario effettuare il rilascio;
2. quando l'entità del rilascio è stabilita in via provvisoria ed è soggetta a eventuali modifiche in ragione dell'esito di successive verifiche o monitoraggi propedeutici alla definizione dell'entità in via definitiva del rilascio.

La modalità provvisoria di rilascio è consentita:

- nel caso a) fino alla scadenza del titolo a derivare ovvero, in caso di rinnovo del titolo, fino al termine stabilito nel provvedimento di rinnovo;
- nel caso b) fino alla data prevista nell'atto o provvedimento che determina in via definitiva l'entità del rilascio.

Nel caso di derivazioni esistenti effettuate mediante opere di prelievo fisse l'effettuazione del rilascio in modalità provvisoria viene identificata in una relazione asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i quantitativi rilasciati devono essere almeno pari a quelli previsti ai sensi della precedente sezione 2 "Quantificazione dei rilasci";
- qualora precedentemente garantita, l'effettuazione dei rilasci non deve pregiudicare la continuità idraulica del corso d'acqua interessato.

La relazione comprende altresì le modalità di limitazione della portata prelevata, tali da garantire che essa non ecceda i quantitativi massimi concessi.

La predetta relazione asseverata viene presentata allo SGRIE almeno 60 giorni prima dell'effettuazione dei lavori. Entro 60 giorni dalla presentazione della relazione lo SGRIE, sentito se necessario il SBM, ha la facoltà di prescrivere, in modo coordinato, modifiche o integrazioni volte a garantire il corretto rilascio delle acque.

Il concessionario è tenuto a comunicare allo SGRIE la data della fine dei lavori o comunque dell'attivazione del rilascio, entro 30 giorni dalla data stessa.

Successivamente a tale termine, lo SGRIE ha comunque la facoltà di verificare, anche mediante sopralluoghi, che i rilasci avvengano nel rispetto delle predette direttive.

Nel caso di nuove derivazioni effettuate mediante opere di prelievo fisse ed in modalità provvisoria, le modalità di effettuazione del rilascio vengono descritte nella documentazione tecnica allegata alla relativa domanda.

Nel caso vengano riscontrate difformità nella progettazione o nella conduzione degli impianti destinati all'effettuazione dei rilasci lo SGRIE impone al concessionario di adeguare le opere e/o le relative modalità gestionali al fine di garantire la corretta effettuazione dei rilasci, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg. ("Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica").

3.3. RILASCI DA OPERE DI PRELIEVO FISSE – MODALITA' DEFINITIVA

Nel caso in cui la derivazione avvenga mediante opere di prelievo fisse e che non sia possibile effettuare i rilasci con modalità provvisoria ai sensi del precedente paragrafo 3.2., i rilasci stessi vanno effettuati in modalità definitiva attenendosi alle seguenti direttive:

- i quantitativi rilasciati devono essere almeno pari a quelli previsti ai sensi della precedente sezione 2 “Quantificazione dei rilasci”;
- l’effettuazione dei rilasci non deve pregiudicare la continuità idraulica del corso d’acqua interessato.

Le modalità di effettuazione del rilascio vengono descritte in un progetto preliminare ed in una relazione asseverata sottoscritti da un tecnico abilitato e presentati allo SGRIE almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori. Il progetto e relazione comprendono altresì le modalità di limitazione della portata prelevata, tali da garantire che essa non ecceda i quantitativi massimi concessi.

Entro 90 giorni dalla presentazione della predetta documentazione lo SGRIE, sentiti se necessario il SBM e gli altri competenti servizi provinciali, ha la facoltà di prescrivere modifiche o integrazioni volte a garantire il corretto rilascio delle acque.

Il concessionario è tenuto a comunicare allo SGRIE la data della fine dei lavori o comunque dell’attivazione del rilascio, entro 30 giorni dalla data stessa.

Successivamente ai predetti termini, lo SGRIE ha comunque la facoltà di verificare, anche mediante sopralluoghi, che i rilasci avvengano nel rispetto delle predette direttive.

Nel caso di nuove derivazioni effettuate mediante opere di prelievo fisse ed in modalità provvisoria, le modalità di effettuazione del rilascio vengono descritte nella documentazione tecnica allegata alla relativa domanda.

Nel caso vengano riscontrate difformità nella progettazione o nella conduzione degli impianti destinati all’effettuazione dei rilasci lo SGRIE impone al concessionario, in modo coordinato, di adeguare le opere e/o le relative modalità gestionali al fine di garantire la corretta effettuazione dei rilasci, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg. (“Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica”).

NOTE

- (1) *Si veda al riguardo l'articolo 5, comma 4, terzo paragrafo, delle norme di attuazione del PGUAP, nonché le previsioni della deliberazione di Giunta provinciale n. 1996 di data 27 settembre 2013 (Approvazione in via definitiva dell'aggiornamento del bilancio idrico del territorio provinciale).*
- (2) *Si veda al riguardo l'articolo 11, comma 4, lettera f) delle norme di attuazione del PGUAP e l'articolo 16 quinquies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 (l.p. n. 18/1976), comma 5 ter, come introdotto dall'articolo 22 della l.p. 17 giugno 2015, n. 11.*
- (3) *L'individuazione della sezione a valle più opportuna, per le finalità di cui al presente paragrafo, deve essere effettuata da un tecnico abilitato considerando tutti gli apporti della sorgente considerata al corso d'acqua recettore, valutando l'idoneità della sezione sia per l'effettuazione di una misurazione corretta che rispetto all'eventuale presenza di altri apporti, non attribuibili alla sorgente considerata, al corso d'acqua stesso.*
- (4) *Si veda al riguardo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera f) delle norme di attuazione del PGUAP e l'articolo 16 quinquies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 (l.p. n. 18/1976), comma 5 ter, come introdotto dall'articolo 22 della l.p. 17 giugno 2015, n. 11.*
- (5) *Per la definizione di “sorgenti significative per il regime idraulico del corso d'acqua” e di “sorgenti non classificate”, si rimanda alla sezione 1. “Oggetto, definizioni e applicabilità” del presente provvedimento.*